



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. GORGOS Ciprian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato “Certificat de calificare profesionala nivel 2 ” (Certificato di qualifica professionale secondo livello) conseguito nel 2006 dopo la conclusione dell’anno di completamento presso la Scuola d’Arte e Mestieri – area Meccanica, codice SIRUES 341246 di Bacau (Romania) e dopo aver superato l’esame di certificazione delle competenze professionali di “meccanico auto”, rilasciato dal Ministero rumeno dell’Educazione e della Ricerca nel 2008, per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di autoriparazione, di cui all’art. 1 comma 3, lett. a) Meccatronica, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i;

VISTO altresì il titolo denominato “Certificat de absolvire a anului de completare” (Certificato di conclusione dell’anno integrativo), codice SIRES 341246, area meccanica, qualifica professionale meccanico auto, conseguito nel 2006 presso la Scuola d’Arte e Mestieri di Bacau (Romania) e rilasciato dal Ministero rumeno dell’Educazione e della Ricerca nel 2008, documentato dall’interessato;

VISTO il documento del Ministry of National Education, National Centre for Recognition and Equivalence of Diploma, Autorità rumena competente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, attestante che il Certificato di qualifica professionale



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

livello 2 compie tutte le condizioni di formazione necessarie previste dalla Direttiva 2005/36/CE art. 11 (b) (ii) avendo una durata di 3 anni dopo gli 8 anni di studi secondari, che conferisce all'interessato il diritto di esercitare la professione senza altre condizioni speciali e che la professione non è regolamentata;

CONSIDERATO che l'Autorità competente rumena, interpellata tramite sistema Internal Market Information della Commissione europea, ha confermato la validità della documentazione sopra citata;

VISTA l'esperienza professionale maturata dall'interessato in qualità di lavoratore subordinato nel mestiere di meccanico auto, dal 01 luglio 2008 fino al 01 gennaio 2011, presso impresa del settore con sede a Bacau (Romania), con contratto a tempo pieno registrato con il n. C17278 del 14.07.2008;

CONSIDERATO che il R.A.R. (Registro automobilistico rumeno), in risposta alla interrogazione effettuata tramite il sistema Internal Market Information della Commissione europea, conferma la validità della documentazione fornita dall'interessato circa l'esperienza professionale maturata in Romania;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 giugno 2017, con parere conforme dell'Associazione di categoria Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, ha ritenuto il titolo di formazione professionale posseduto dall'interessato idoneo ed attinente all'esercizio della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per le attività di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) mecatronica della citata legge n. 122/1992, ed ha determinato di accogliere la domanda di riconoscimento subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia “include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine” e la formazione richiesta riguarda “materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza del richiedente” (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007) cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulle materie indicate nell'allegato "A" che è parte integrante del presente decreto, di cui all'art. 2, comma 1, sezione mecatronica del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di autoriparazione*;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 279314 del 6 luglio 2017 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente all'espletamento della misura compensativa, con facoltà di scelta per l'interessato;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. GORGOS Ciprian, cittadino rumeno, nato a Bacau (Romania) in data 11 aprile 1988, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sono riconosciuti i titoli di formazione, unitamente all'esperienza professionale, citati in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di autoriparazione di cui all'art. 1 comma 3, lett. a) mecatronica della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, per le motivazioni citate in premessa, consistente in una prova attitudinale.

2. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 04 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLEGATO A

La **prova attitudinale** consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi), si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l'idoneità ad esercitare l'attività regolamentata di autoriparazione

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova teorico/pratica verte sulle seguenti materie:

SEZIONE MECCATRONICA

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Parte mista

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Piemonte**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla

Regione PIEMONTE - DIREZIONE COESIONE SOCIALE - Settore standard formativi e orientamento professionale - Via Magenta, 12 Torino –

Pec: coesionesociale@cert.regione.piemonte.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC**. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.